SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jossymon Misha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05832)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Shimmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05833)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jeeja Njallimackal Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05834)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fericean Iustina Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05835)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fericean Marioara Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05836)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dziedzic Marzanna Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A05837)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Deepamma Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05838)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandhyamol Vasu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05839)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Indira Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05840)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Jossymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05841)*

DECRETO 23 aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. Kolenchery Joseph Anil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05842)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbur Ancuta Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05843)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Deaconu Rahela Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05844)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruma Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05845)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciortan Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05846)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Botezatu Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05847)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbet Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05848)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Villanueva Emelita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05849)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruby Manalo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05850)*

DECRETO 4 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernal Angelie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05851)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Chebel Aymen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05852)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Saju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05853)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Joy Parappuram Anoop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05854)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Jijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05855)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ouseppachan Sojo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05856)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Chakkissery Augustine Stanly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05857)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. John Seljo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05858)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. John Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05859)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kudakkachira Jacob Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05860)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Philip, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05861)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kochumuriyil Joseph Jiju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05862)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lawrence Sajeesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05863)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Anumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05864)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedungattumal Indu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05865)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Saldanha Savitha Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05866)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mattathinani Sona Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05867)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prabha Lukose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05868)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Septa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05869)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Padmanabhan Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05870)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Swapna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05871)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Shiny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05872)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jisha Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05873)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthyadathu Lukose Preeja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05874)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kottayil Swapna Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05875)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sini Augustine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05876)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Beena Augustin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05877)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ben Malek Roukaya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05878)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuthiravattathil Jolly Grace Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05879)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorescu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05880)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Roiu Alin Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05881)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vacarus Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05882)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vacarus Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05883)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cioara Ioana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05884)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irimia Tabita Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05885)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanescu Aura Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05886)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Macelaru Bogdan Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05887)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iurescul Gentiana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05888)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bontidean Scurtu Oana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05889)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Rettifica del decreto 26 febbraio 2010, relativo al riconoscimento del titolo di studio di infermiere conseguito in Russia dalla sig.ra Sharapova Elena, abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A05890)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. **72**.

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore già previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO_2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008 – 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di emissioni di CO_2

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO_2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO_2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO_2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza

elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO_2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri ed,* ad interim*, Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0095

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010.

Inserimento dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 con cui è stata istituita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Considerato che l'Agenzia ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

10A05973

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e 23 marzo 2006, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., società del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), società del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Tema S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a. e SNAM RETE GAS S.p.a.;

Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale è previsto che i poteri speciali, di cui all'art. 2, comma 1, possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela, anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni;

Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata nonché il comma 230 del medesimo art. 4 nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474»;

Vista la sentenza del 26 marzo 2009, causa C-326107, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato e statuito che: «La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474", è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto-legge e dell'art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera *c)*»;

Visto l'art. 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004.

Roma, 20 maggio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim*, Ministro dello sviluppo economico*
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A06506

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3877).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782

del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* del sopra citato decreto-legge, nonché gli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009 recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;

Considerato che, in conseguenza delle gravose attività amministrative in cui è stata impegnata la provincia dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare di sessanta giorni, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2009;

Viste le note del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e della provincia dell'Aquila del 21 aprile 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24 febbraio e del 2 marzo 2010;

Viste le note del vice commissario delegato - Sindaco del Comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010;

Vista la nota del gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa del 22 aprile 2010;

Viste le note dell'Ufficio legislativo- economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio del 6 maggio 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobile adibito ad abitazione principale distrutto ed il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sarà versata al soggetto debitore non moroso che ha richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile.

Art. 2.

1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui è impegnata la provincia dell'Aquila, la stessa è autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009. La provincia dell'Aquila può procedere al riequilibrio dell'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 con la procedura di cui all'art. 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 3.

1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16».

Art. 4.

1. In ragione della prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i contratti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate per l'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unità, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009.

2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le attività di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza, di collaborazione con tali figure e per le attività espletate a supporto delle attività predette dal personale dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativamente agli interventi alloggiativi ed infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono determinati in via forfettaria, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in misura ridotta entro il limite complessivo dello 0,5 per cento dell'importo totale dei lavori, stabilito dall'art. 61, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, intendendosi conseguentemente abrogati l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 e l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010.

Art. 7.

1. Al fine di una più corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attività è ricompresa nell'ambito delle convenzioni già sottoscritte e delle disponibilità massime allo scopo già finalizzate.

Art. 8.

1. Con riferimento alle determinazioni dei competenti enti locali per assicurare nella fase dell'emergenza la migliore sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi provvisori (MAP), l'uso dei citati moduli continua ad essere autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di agibilità, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

Art. 9.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all'avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi».

Art. 10.

1. In ragione delle rappresentate difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonché in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, già prorogato ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 39 del 2009.

Art. 11.

1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell'Aquila, sono autorizzati a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno 2013 ed entro il biennio successivo.

2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-*bis*, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A06081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, nata a Lima (Perù) il 21 dicembre 1976, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniera de computacion y sistemas», di cui è in possesso, conseguito in Perù ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sez. A, settore dell'informazione;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «ingeniero de computaciòn y sistemas» conseguito il 14 febbraio 2007 presso l'«Universidad de San Martin de Porres»;

Considerato che la sig.ra Roias Pajiuelo è iscritta al colegio de ingenieros del Perù dal 29 maggio 2009;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Vicenza in data 19 giugno 2009, con scadenza in data 18 giugno 2014, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Roias Pajuelo Rocio Cecilia, nata a Lima (Perù) il 21 dicembre 1976, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: (scritta e orale): 1) impianti e telecomunicazioni, 2) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «dell'informazione».

10A05934

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Chiorean Marin Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Chiorean Marin Nicolae nato a Jibou (Romania) il 3 settembre 1968, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «inginer in profilul metalurgic specilizarea deformari plastice si tratamente termice» conseguito presso l'«Universitatea tehnica din Cluj-napoca» nella sessione giugno 1996;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità rumena nel caso del sig. Chiorean Marin Nicolae, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chiorean Marin Nicolae nato a Jibou (Romania) il 3 settembre 1968, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti termoidraulici; (solo orale) 3) impianti chimici, 4) impianti industriali e 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di ventiquattro mesi.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A05935

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Siervi Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Di Siervi Carolina, nata a Las Flores (Argentina) il 27 marzo 1980, cittadina argentina-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di Avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Nacional de Lomas de Zamora» in data 25 marzo 2006 e della Laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Ferrara in data 1° ottobre 2008;

Preso atto che la richiedente è in possesso dell'accesso alla professione di Avvocato in Argentina come chiarito da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a La Plata del 19 febbraio 2010;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Siervi Carolina, nata a Las Flores (Argentina) il 27 marzo 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense;

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A05936

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2010.

Certificazione, fino a tutto il 2009, del maggior gettito dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in

collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;

Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto;

Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale;

Visto l'art. 2, comma 45, del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento;

Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, il quale dispone che ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visti gli ultimi periodi dell'art. 2, comma 24, della legge n. 191 del 2009, aggiunti dall'art. 4, comma 4-*quater*, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge n. 2 del 2010, i quali stabiliscono per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano la procedura per la trasmissione della certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali;

Visto il comma 24-*bis* dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, aggiunto dall'art. 4, comma 4-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 2 del 2010, il quale introduce la sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010, in caso di mancata presentazione della certificazione;

Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Considerata la necessità di certificare la variazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la presentazione, da parte dei comuni, compresi quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della certificazione del maggior gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009 derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 2.

Quantificazione del maggior gettito

1. Le maggiori entrate dei comuni corrispondono all'incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Art. 3.

Modelli di certificazione

1. Sono approvati gli allegati modelli A e B di certificazione che fanno parte integrante del presente decreto. Il modello A deve essere utilizzato da tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto l'anno 2009 e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. Il modello B deve essere utilizzato esclusivamente dai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto

l'anno 2009, evidenziando anche il gettito relativo al solo anno 2007, e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.

2. I modelli A e B di certificazione sono sottoscritti dal responsabile dell'ICI o dal responsabile dei tributi e dal responsabile del servizio finanziario, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle maggiori entrate determinate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell'ICI a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione dei modelli di certificazione deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, anche dall'affidatario del servizio di gestione del tributo. La sottoscrizione dell'affidatario del servizio di gestione del tributo non deve essere effettuata nel caso in cui l'affidamento sia limitato alla sola riscossione dell'ICI.

Art. 4.

Trasmissione della certificazione

1. I comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, la certificazione di cui al modello A alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo competente che provvede ad inoltrarla, in via telematica, entro dieci giorni dalla data di ricezione della stessa, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione della certificazione deve avvenire, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.

2. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione di cui al modello B rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il termine del 30 giugno 2010, al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di permetterne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell'ICI, a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle certificazioni di cui ai modelli A e B, rispettivamente al Ministero dell'interno o alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, è comunque effettuata dal comune.

Art. 5.

Sanzione per la mancata trasmissione della certificazione

1. La mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza.

2. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008.

3. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme da trasferire a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, unitamente alle maggiori entrate complessivamente certificate dai propri comuni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
PRIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45

Modello A

Per tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Comune di ……………………………….

Codice ente

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO

DI ___________________________

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LE MAGGIORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMI DA 33 A 38 E DA 40 A 45 DEL D. L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

Visto l'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero dell'interno del …………………………

SI CERTIFICA

– che il maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009, determinato tenendo conto dell'incremento della base imponibile è complessivamente pari ad euro………………………………… così suddiviso[1]:

- Terreni oggetto di variazione colturale:
  euro …………………………………;

[1] Riportare la differenza tra il gettito complessivo registrato a tutto l'anno 2009 ed il gettito complessivo registrato nell'anno 2006, quando non erano ancora in vigore le disposizioni di cui al D. L. n. 262 del 2006.

- Fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto:
  euro ……………………;
- Fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37, dell'art. 2 del D. L. n. 262 del 2006:
  euro ……………………;
- Unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale:
  euro ……………………;
- Rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B:
  euro ………………………..

…………………………………………LÌ……………………….

IL RESPONSABILE DELL'ICI
O IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI[2]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO[3]

[2] La sottoscrizione deve essere effettuata dal funzionario responsabile dei tributi solo ove non sia prevista la figura del funzionario responsabile dell'ICI.

[3] Da sottoscrivere solo nel caso in cui è stato affidato l'accertamento e la riscossione dell'ICI e non quando risulta affidata solo la riscossione del tributo.

Modello B

Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Comune di ……………………………….

Codice ente

ALLA ___________________________________

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LE MAGGIORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMI DA 33 A 38 E DA 40 A 45 DEL D. L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

Visto l'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero dell'interno del …………………………

SI CERTIFICA

– che il maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009[1] determinato tenendo conto dell'incremento della base imponibile è complessivamente pari ad euro………………………………;
– che il maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), relativo al solo anno 2007, determinato tenendo conto dell'incremento della base imponibile è complessivamente pari ad euro………………………………;
– che i predetti gettiti sono così suddivisi:

➢ Terreni oggetto di variazione colturale:
  ▪ maggior gettito a tutto l'anno 2009 pari a euro ………………………………;
  ▪ maggior gettito relativo al solo anno 2007 pari a euro ………………………………;

[1] Riportare la differenza tra il gettito complessivo registrato a tutto l'anno 2009 ed il gettito complessivo registrato nell'anno 2006, quando non erano ancora in vigore le disposizioni di cui al D. L. n. 262 del 2006.

- Fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto:
  - maggior gettito a tutto l'anno 2009 pari a euro ……………………………….;
  - maggior gettito relativo al solo anno 2007 pari a euro ……………………………….;
- Fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37, dell'art. 2 del D. L. n. 262 del 2006:
  - maggior gettito a tutto l'anno 2009 pari a euro ……………………………….;
  - maggior gettito relativo al solo anno 2007 pari a euro ……………………………….;
- Unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale:
  - maggior gettito a tutto l'anno 2009 pari a euro ……………………………….;
  - maggior gettito relativo al solo anno 2007 pari a euro ……………………………….;
- Rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B:
  - maggior gettito a tutto l'anno 2009 pari a euro ……………………………….;
  - maggior gettito relativo al solo anno 2007 pari a euro ……………………………….;

…………………………………………LÌ……………………….

IL RESPONSABILE DELL'ICI
O IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI[2]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO[3]

[2] La sottoscrizione deve essere effettuata dal funzionario responsabile dei tributi solo ove non sia prevista la figura del funzionario responsabile dell'ICI.

[3] Da sottoscrivere solo nel caso in cui è stato affidato l'accertamento e la riscossione dell'ICI e non quando risulta affidata solo la riscossione del tributo.

10A05944

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cipolla di Medicina», protetta transitoriamente a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai Servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2007 con il quale alla denominazione è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008 con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cipolla di Medicina», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 29 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2010, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 12 maggio 2008;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 12 maggio 2008, all'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Cipolla di Medicina», è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05940

DECRETO 22 aprile 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Lametia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2007, con il quale l'organismo «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 aprile 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Coop.va Agricola Laconia a r.l. pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Lametia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 aprile 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con decreto 24 aprile 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 aprile 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05941

DECRETO 27 aprile 2010.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2007, con il quale l'organismo di controllo «Det Norske Veritas», con sede in Agrate Brianza, viale Colleoni n. 9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa»;

Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di controllo operanti nell'ambito delle produzioni a DOP, IGP e STG, entro il 1° maggio 2010, siano accreditati alla norma EN 45011 da parte dell'organismo unico nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/08;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009,

n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;

Vista la nota con la quale Accredia in data 26 aprile 2010, ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni Organismi di controllo già iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed ha altresì comunicato che entro il 30 aprile non sono previste altre riunioni del Comitato Settoriale di Accreditamento per le produzioni agroalimentari;

Considerato che l'organismo di controllo «Det Norske Veritas» non risulta incluso nell'elenco degli organismi accreditati, trasmesso con la nota di cui al precedente capoverso;

Considerata l'urgenza di individuare e autorizzare una nuova struttura di controllo, entro il 30 aprile 2010, in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrà essere utilizzata;

Vista la comunicazione in data 26 aprile 2010, con la quale la Regione Siciliana chiede di autorizzare in sostituzione di «Det Norske Veritas», l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione «Limone di Siracusa»;

Considerato che l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Limone di Siracusa» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione «Limone di Siracusa»;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di procedere, con la massima urgenza, all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99 e di sottoporre il piano dei controlli all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/99 nella prima riunione utile;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione «Limone di Siracusa» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 ottobre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Limone di Siracusa», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Limone di Siracusa», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Limone di Siracusa» da parte dell'organismo comunitario, ovvero, cessata l'attuale situazione di urgenza, qualora il Consorzio del Limone di Siracusa individui un'altra struttura di controllo.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Limone di Siracusa» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'Organismo di controllo «Det Norske Veritas» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri"» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del 30 aprile 2010.

Art. 9.

L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dal 1° maggio 2010.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» è sottoposo alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05939

DECRETO 7 maggio 2010.

Disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura «Vendemmia verde» - campagna 2009-2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 ed, in particolare, l'art. 103-novodecies concernente la misura della vendemmia verde;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 12;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, protocollo n. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, protocollo n. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, concernente «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura vendemmia verde», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, con il quale la dotazione finanziaria assegnata alla misura è stata ripartita tra le Regioni e le Province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2010, n. 3622, relativo al programma di sostegno al settore vitivinicolo per l'anno 2010 ed, in particolare, alla rimodulazione della dotazione finanziaria in ordine alla misura della vendemmia verde;

Viste le note con le quali le regioni, sulla base della situazione del mercato, chiedono l'attivazione della misura della «vendemmia verde»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura della «vendemmia verde» per la campagna 2009/2010 deve essere disposta entro il 10 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel settore vitivinicolo, al fine di riequilibrare il mercato e prevenire le crisi, è attivata, per la campagna 2009/2010, la misura della «vendemmia verde».

2. Le modalità di attuazione della misura sono previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2010

Il direttore generale: AULITTO

10A05893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Nacu Joan Paul, delle qualifiche professionali estere abilitanti per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nacu Joan Paul, cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea di ingegneria - facoltà di elettrotecnica ed elettroenergetica conseguita nel 2009 presso l'Università Politecnica con sede a Timisoara (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b) c)*, *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere del rappresentante dell' Associazione di categoria CNA - installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 17922 del 29 marzo 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nacu Joan Paul, cittadino rumeno, nato ad Adrud (Romania) il 21 dicembre 1983 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05914

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Claudio Iannone, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Claudio Iannone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli (Napoli), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Claudio Iannone, cittadino italiano, nato a Napoli in data 11 ottobre 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05819

DECRETO 19 aprile 2010.

Riconoscimento, al sig. Iulian Vornicu, delle qualifiche professionali estere abilitanti allo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Iulian Vornicu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato professionale di tirocinio e del certificato di qualifica professionale parrucchiere, conseguito presso la società commerciale S.r.l. Catiulrom in Galati (Romania) rilasciato dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale - Ministero dell'istruzione e della ricerca, della durata di 4716 ore di tirocinio e 504 ore di corso teorico per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Iulian Vornicu, cittadino rumeno, nato a Galati (Romania) in data 5 febbraio 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05905

DECRETO 22 aprile 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Dimensione Verde - società cooperativa», in Acerno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo mancato accertamento datato 8 aprile 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Dimensione Verde società cooperativa» con sede in Acerno (Salerno);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato pagamento del contributo di revisione per il biennio 2007/2008, non ha redatto il regolamento di cui alla legge 142/01, non ha allegato al bilancio 2006 il mod. C/17;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127,

nella seduta del 7 aprile 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop.va «Dimensione Verde - società cooperativa», sede in Acerno (Salerno) - Codice fiscale n. 04384300655 - costituita in data 5 giugno 2006.

Art. 2.

Il dott. Michele Auricchio nato a Boscorale (Napoli) ed ivi residente alla via Botteghelle n. 22 è nominato per un periodo dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di redigere e depositare il regolamento di cui alla legge 142/01, pagare il contributo di revisione dovuto, allegare al bilancio 2006 depositato presso l'Ufficio delle Imprese il mod. C/17.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05938

DECRETO 22 aprile 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Aurora società cooperativa ONLUS», in Saluzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo mancato accertamento datato 17 marzo 2008 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Aurora società cooperativa ONLUS», con sede in Saluzzo (Cuneo);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata indicazione nello statuto sociale dell'indicazione, come previsto dalla legge n. 381/1990, di cooperativa sociale, mancato versamento dei contributi di revisione, mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancato ripianamento delle perdite dei bilanci degli esercizi 2006 e 2007;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 aprile 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8. legge n. 241/1990, ha comunicato che risultano essere aperte vertenze sindacali con alcuni ex lavoratori;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Aurora società cooperativa ONLUS», sede in Saluzzo (Cuneo) – codice fiscale n. 02943630048 - costituita in data 4 agosto 2003.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Dallera nata a Tortona (Alessandria) 28 aprile 1969 e con studio in Tortona (Alessandria) a Via Principe Tommaso di Savoia n. 19 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di modificare lo statuto

sociale con l'inserimento dell'indicazione di cooperativa sociale, effettuare i pagamenti dei contributi di revisione dovuti, redigere e depositare il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, ripianare le perdite di bilancio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05946

DECRETO 22 aprile 2010.

Gestione commissariale della società cooperativa «La Laboriosa soc. coop. agricola a r.l.», in San Salvatore Telesino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo mancato accertamento datato 8 maggio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società cooperativa «La Laboriosa società cooperativa agricola a r.l.» con sede in San Salvatore Telesino (Benevento);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente, al mancato rinnovo delle cariche sociali, al mancato versamento del contributo di revisione dovuto, e mancato versamento del 3% degli utili conseguiti nell'esercizio 2005;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 aprile 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8. legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «La Laboriosa soc. coop. agricola a r.l.», sede in San Salvatore Telesino (Benevento) – codice fiscale n. 01108900620 - costituita in data 14 ottobre 1997.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tozzi nato a Benevento il 19 gennaio 1968 e domiciliato in Benevento a via Mellusi, 61/a è nominato per un periodo dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla normativa vigente, pagare il contributo biennale di revisione dovuto e il 3% degli utili conseguiti nell'esercizio 2005, provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al dcereto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05947

DECRETO 3 maggio 2010.

Riconoscimento, al signor Nikolla Pjerin delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, ascensori e antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Nikolla Pjerin, cittadino albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diplo-

ma di Maturità denominato «Dipllome» conseguito nel 1972 presso la Scuola Media Superiore Statale Industriale «7 Nentori» di Tirana (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, ascensori e antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)* del decreto del Ministero 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti elettronici,ascensori ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2) lettere *f)*, *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 68814 del 28 luglio 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile alla richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Nikolla Pjerin, cittadino albanese, nato a Lushnje (Albania) il 5 ottobre 1953 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di ascensori ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *f)*, *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05945

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ioana Rusu Bucsai, dei titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ioana Rusu coniugata Bucsai;

Considerato che l'interessata ha conseguito il certificato di «Definitivatul» n. 6671 del 13 novembre 1995 presso l'Università «Babes Bolyai» di Cluj Napoca (Romania);

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «defi-

nitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Considerato, in particolare, che dalle informazioni fornite con la nota n. 24475 sopracitata, l'insegnante, in Romania, deve possedere il «Diploma de Licenta» integrato dal «Certificat De Absolvire - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic»;

Vista la successiva nota n. 114 del 22 aprile 2009, con la quale la competente autorità romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» di Bucarest precisa che il «Certificat de absolvire» è stato istituito dal «Departementul pentru pregatirea personalului didactic» dall'anno 1997 e che, per i «Diploma de Licenţă» conseguiti prima di tale anno la formazione didattico pedagogica è indicata nella scheda matricola degli studi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento protocollo n. 2178 del 22 febbraio 2008;

Accertato che l'esperienza professionale posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplomă de Licenţă în profilul Filologie, specializarea Limba şi literatura franceză - Limba - si literatura română», conseguito nella sessione del mese di giugno 1989 presso l'Universitatea «Babes Bollai» di Cluj Napoca (Romania) serie H Nr. 3844, comprensivo della formazione didattico pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Ioana Rusu coniugata Bucsai, nata a Vatra Dornei (Romania) il 26 luglio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A «Seconda lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingua e civiltà straniera» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05919

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iulia Costache, dei titoli professionali esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 mar-

zo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Iulia Costache;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente romena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto il titolo di laurea specialistica in filosofia pratica e relazioni umane conseguita nel 2004 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto in possesso di laurea specialistica biennale conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario: «Diploma de Licentă in Filosofie» conseguito nel giugno 1995 presso l'Università statale «Al. I. Cuza» di Iasi (Romania), comprensivo della formazione didattico pedagogica, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Iulia Costache, nata a Suraia (Romania) il 14 giugno 1970, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05916

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carolin Huber, dei titoli professionali esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio

2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Carolin Huber;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Bachelor of Arts» conseguito presso la «Universität Mozarteum Salzburg» di Salisburgo il 14 luglio 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bachelorprüfungszeugnis des Bachelorstudiums Instrumental-(Gesangs-) pädagogik Klavier» (in Kooperation mit dem Tiroler Landeskonservatorium) rilasciato il 22 giugno 2009 dalla Universität Mozarteum Salzburg,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Carolin Huber, nata a Brunico (Bolzano) il 20 ottobre 1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 77/A Strumento Musicale (Pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05917

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Dhurata Bejkollari dei titoli professionali esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Dhurata Bejkollari;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da: «Diplome n. 4289-b Gjuhe-Letersi Smqipe» rilasciato il 12 luglio 1995 dalla Università di Tirana, posseduto dalla prof.ssa Dhurata Bejkollari di cittadinanza italiana, nata a Durazzo (Albania) il 2 settembre 1971, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe: 46/A - Lingue e civiltà straniere (Albanese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05937

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Rita Lanzafame, dei titoli professionali esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Rita Lanzafame;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

diploma di pianoforte conseguito nel Conservatorio di Vibo Valentia il 29 settembre 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Agrément pour l'enseignement du piano» rilasciato nel maggio 2001 da ADIAM 67 (Délégation Départementale à la Musique et à la Danse - Ministère de la Culture du Bas-Rhin) di Strasburgo,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Rita Lanzafame, nata a Catania il 18 dicembre 1965, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe:

77/A strumento musicale (pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05975

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gerea Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medicai generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2009 dalla sig.ra Gerea Anamaria, nata a Ramnicu Valcea (Romania) il giorno 12 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gerea Anamaria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso. da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05942

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Susanu Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Susanu Alina Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Susanu Alina Maria, nata a Roman (Romania) il giorno 26 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Susanu Alina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05943

DECRETO 29 aprile 2010.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company, equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreto del Ministero della salute 29 aprile 2008 e conseguente ri-registrazione provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero di sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2008;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/151/CE della commissione del 25 maggio 2009, relativo alla modifica della specifica della sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che, con note pubblicate nel sito riservato Circa della Commissione europea in data 5 maggio e 16 giugno 2009, il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha valutato equivalente la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company rilevando nel contempo potenziali lacune nel relativo dossier di allegato II in merito ad alcuni studi su metaboliti che si formano nelle acque di falda a concentrazioni superiori a 0,1 μg/l rinviando ai singoli Stati membri la verifica delle condizioni di impiego sul proprio territorio, al fine di dimostrare la loro non rilevanza tossicologica alle dosi di impiego proposte (60 g s.a./ha,);

Considerato altresì che, dalle valutazioni del Regno Unito, sopra riferite, il livello dei metaboliti che si formano dalla sostanza attiva nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company, nelle acque di falda, a concentrazioni superiori a 0,1 μg/l, potrebbe essere correlato alle condizioni di utilizzo, dal momento che appare risultare inferiore a detto limite con dosaggi pari o inferiori a 40 g s.a/ha, e che, in tale evenienza, secondo i criteri comunitari attualmente vigenti, la documentazione in questione dovrebbe essere ritenuta non più necessaria;

Visto il decreto dirigenziale 27 gennaio 2010 di sospensione dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosulfuron di fonte diversa da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreto del Ministero della salute 29 aprile 2008, compresa quella di fonte Rotam Agrochemical International Company, al fine di effettuare la verifica:

della sussistenza di condizioni di utilizzo che garantiscano la presenza di metaboliti a livelli inferiori a 0,1 μg/l e, in tale evenienza,

della sussistenza di condizioni di effettiva applicabilità sul territorio nazionale di restrizioni che definiscano la non necessità degli studi in questione;

Vista la documentazione presentata dall'impresa Rotam Agrochemical International Company per le verifiche sopra riferite da parte della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;

Viste le valutazioni in merito della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;

Considerato che, secondo tali valutazioni:

applicando la sostanza attiva a dosaggi inferiori o pari a 40 g s.a/ha, i livelli di metaboliti che si formano nelle acque di falda a partire dal nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company, risultano inferiori al limite di 0,1 μg/l;

tali dosaggi risultano efficaci alle condizioni agronomiche definite dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;

secondo i criteri comunitari attualmente vigenti, la documentazione di cui il Regno Unito, in qualità di Stato relatore, ha evidenziato le potenziali lacune, può essere, pertanto, ritenuta non più necessaria;

Considerato che i prodotti riportati nell'allegato al presente decreto hanno accesso alla documentazione presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical International Company per la sostanza attiva nicosulfuron di propria produzione;

Rilevato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company, equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 risultano avere, per le suddette considerazioni, ottemperato, a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della sospensione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto;

Ritenuto altresì di procedere alla loro ri-registrazione provvisoria fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fatti salvi gli adempimenti relativi alla presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dall' art. 3, comma 2 del citato decreto di recepimento 29 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, a far data dal presente decreto la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Rotam Agrochemical International Company, equivalente a quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 2.

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del citato decreto di recepimento 29 aprile 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron.

Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

Le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di s.a. **nicosulfuron** di fonte Rotam Agrochemical International Company equivalente a quella iscritta in All. I ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018.

1.	012451	MAISNET	Agrimix S.r.l.
2.	014273	NIFURON	Agrimix S.r.l.
3.	012803	GONDAR	Agrimport S.p.A.
4.	014471	ZEANET 75 WG	Scam S.p.A.
5.	012550	SAHEL 75 WG	Scam S.p.A.

MAISNET

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AGRIMIX s.r.l. – viale Città d'Europa, 681 - ROMA

Registrazione Ministero della Salute n.12451 del 17/07/2007
Contenuto netto: 0,5-1-2–3–4-5-10-15-20 litri Partita n°.....
Officina di produzione: SCAM S.P.A. – S.Maria di Mugnano (MO) / BRABANT CHEMIE B.V. – Oosterhout (Olanda) / KWIZDA AGRO, Leobendorf, Austria / I.R.C.A. SERVICE S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (BG)

NORME PRECAUZIONALI : Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il **MAISNET** è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **MAIS**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti :
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro). Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp (Loglio). Setaria spp (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni : Amaranthus spp (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia) Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune) Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica). Fumaria officinalis (Fumaria). Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria camomilla (Camomilla). Mercurialis annua (Mercurella). Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria). Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana). Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno). Stellaria media (Centocchio). Sono mediamente sensibili : - Graminacee : Panicum spp (Panico). Digitaria sanguinalis (Sanguinella) - Dicotiledoni : Datura stramonium (Stramonio). Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Sotanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp (Lappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **MAISNET** si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
-infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
-infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida. versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili: 1 L/ha, nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE: Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio. pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO - AGITARE BENE PRIMA DELL'USO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NIFURON

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

AGRIMIX s.r.l. – viale Città d'Europa, 681 – ROMA – tel 06-5296221
Registrazione Ministero della Salute n.14273 del 06/06/2008
Contenuto netto: 0,5-1-2-3-4-5-10-15-20 litri Partita n°.....
Officina di produzione: SCAM S.P.A. – S.Maria di Mugnano (MO) / KWIZDA AGRO GmbH, Leobendorf, Austria

NORME PRECAUZIONALI : Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il **NIFURON** è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **MAIS**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seguenti infestanti :
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro). Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp (Loglio). Setaria spp (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni : Amaranthus spp (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia) Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune) Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica). Fumaria officinalis (Fumaria). Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria camomilla (Camomilla). Mercurialis annua (Mercurella). Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria). Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana). Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno). Stellaria media (Centocchio). Sono mediamente sensibili : - Graminacee : Panicum spp (Panico). Digitaria sanguinalis (Sanguinella) - Dicotiledoni : Datura stramonium (Stramonio). Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Sotanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp (Lappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **NIFURON** si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
-infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
-infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida. versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI DI IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili: 1 L/ha, nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE: Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio. pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO - AGITARE BENE PRIMA DEL-L'USO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

GONDAR

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Colormulanti q.b.a 100

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMPORT S.p.A. via Piani, 1 – 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 97.65.98

Registrazione n. 12803 Ministero del lavoro, salute, politiche sociali del 09/09/2008

Stabilimenti di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto : ml 500; litri 1, 5, 10

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GONDAR è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni : Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia antemisifolia (Ambrosia), Ammi majus. (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GONDAR si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
GONDAR si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
GONDAR si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO

In presenza di infestanti sensibili: 1 l/ha nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 l/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di GONDAR possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con GONDAR è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Nocivo per gli organismi acquatici.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

SAHEL 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
STEFES GmbH – Lübeck Germania
Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12550 del 29/05/2008

Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,400 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE SAHEL 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
SAHEL 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SAHEL 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In presenza di infestanti sensibili SAHEL 75 WG va applicato alla dose di 53 g/ha. **In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili** utilizzare SAHEL 75 WG alla dose di 53 g/ha in miscela con formulati a base di dicamba, fluroxipir, sulcotrione, mesotrione, ecc..
SAHEL 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
SAHEL 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.
AVVERTENZE
- Non impiegare SAHEL 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50-80-100

SAHEL 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- **Nicosulfuron** puro	g	75
- **Coformulanti**	q.b. a g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (TR)
STEFES GmbH – Lübeck Germania

Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. - Modena
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12550 del 29/05/2008

g 50-80-100

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi**: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

SAHEL 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

CARATTERISTICHE SAHEL 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
SAHEL 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

SAHEL 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In presenza di infestanti sensibili SAHEL 75 WG va applicato alla dose di 53 g/ha. In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili utilizzare SAHEL 75 WG alla dose di 53 g/ha in miscela con formulati a base di dicamba, fluroxipir, sulcotrione, mesotrione, ecc..
SAHEL 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

SAHEL 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE

- Non impiegare SAHEL 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Nicosulfuron puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente ac

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: Sulphur millls limited – Dist.Bharuch, Gujarat (India)
Stefes GmbH – Hamburg (D)
Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena - Torre Srl -Fraz.Torrenieri di Montalcino (SI)
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti, 30 – Milano - DEMETRA Italia S.r.l. – Via S.Vitale, 5 – Sesto Imolese – Imola (BO)
AGRIMPORT SPA – Via Piani 1 – Bolzano - Open Green Srl – Via Dante Ruffini, 22 - Cremona
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14471 del 10/01/2009
Kg 0,050-0,080-0,100-0,200-0,400 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi**: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE ZEANET 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.

ZEANET 75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
ZEANET 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In presenza di infestanti sensibili ZEANET 75 WG va applicato alla dose di 53 g/ha. In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili utilizzare ZEANET 75 WG alla dose di 53 g/ha in miscela con formulati a base di dicamba, fluroxipir, sulcotrione, mesotrione, ecc..
ZEANET 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ZEANET 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE
- Non impiegare ZEANET 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità

- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.

b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.

c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.

d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.

e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 50-80-100

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Nicosulfuron puro	**g**	**75**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

FRASI DI RISCHIO Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativ
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41100 Modena Tel. 059-586511
Stabilimento di Produzione: Sulphur millls limited – Dist.Bharuch, Gujarat (India)
Stefes GmbH Wendenstr. 21b – Hamburg (D)
Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)
Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.a. – Modena , Torre Srl -Fraz.Torrenieri di Montalcino (SI)
Distribuito da: S.I.V.A.M. Spa – Via Scarlatti, 30 – Milano - DEMETRA Italia S.r.l. – Via S.Vitale, 5 – Sesto Imolese – Imola (BO)
AGRIMPORT SPA – Via Piani 1 – Bolzano - Open Green Srl – Via Dante Ruffini, 22 - Cremona
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14471 del 10/01/2009

g 50-80-100 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO **Sintomi**: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo

ZEANET 75 WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

CARATTERISTICHE ZEANET 75 WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate e traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.
ZIRCON75 WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Agropiro *(Agropyron repens)*, Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Giavone *(Echinocloa crus-gallis)*, Loglio *(Lolium spp.)*, Setaria *(Setaria spp.)* Sorghetta da seme e da rizoma *(Sorghum halepense)* e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Ambrosia *(A. artemisifolia)*, Carota selvatica *(Ammi majus)*, Forbicina *(Bidens tripartita)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Ruchetta selvatica *(Diplotaxis spp.)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*, Erba Mercurella *(Mercurialis annua)*, Lattaiola *(Picris echioides)*, Persicaria *(Polygonum persicaria)*, Persicaria maggiore *(Polygonum lapathifolium)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Grespino *(Sonchus oleraceus)*, Centocchio *(Stellaria media)*. Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico *(Panicum spp.)*, Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Topinambur *(Helianthus tuberosus)*, Fitolacca *(Phitolacca americana)*, Cipero *(Cyperus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Nappola o Spino d'asino *(Xanthium spp.)*.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

ZEANET 75 WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.
In presenza di infestanti sensibili ZEANET 75 WG va applicato alla dose di 53 g/ha. In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili utilizzare ZEANET 75 WG alla dose di 53 g/ha in miscela con formulati a base di dicamba, fluroxipir, sulcotrione, mesotrione, ecc..
ZEANET 75 WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida.
L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

ZEANET 75 WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

AVVERTENZE

- Non impiegare ZEANET 75 WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

10A05927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 11 maggio 2010.

Individuazione dei beni immobili di proprietà IPOST.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto anche il disposto dell'art. 43-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;

Vista la nota n. 0665199 del 3 maggio 2010 con cui l'Istituto postelegrafonici ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, attestandone la proprietà in capo allo stesso;

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto postelegrafonici i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A)* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto postelegrafonici, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore: PRATO

ALLEGATO *A*

ISTITUZIONALI

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	PRUNETTA PITEGLIO VIA POGGIO BERSANO 21	40	373	1,2,3	D/2
	PRUNETTA PITEGLIO VIA POGGIO BERSANO 21	40	345,374,375,376		D/2
	PRUNETTA PITEGLIO VIA POGGIO BERSANO 21	40	399,400,401,459,586		D/2

APPARTAMENTI

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	ROMA VIA COSTANTINO 22	842	153	139	A/3
2	ROMA VIA BOMPIANI 32	843	522	10	A/3
3	ROMA VIA BOMPIANI 32	843	522	13	A/3
4	ROMA VIA FONTE BUONO 21	852	359	242	A/3
5	NAPOLI VIA MICHELE GUADAGNO 15	21	766	42	A/3
6	PALERMO VIA G. DA VERRAZZANO 25	35	1591	22	A/3
7	MESSINA VIA PANORAMA DELLO STRETTO 2	102	572	3	A/4
8	ROMA VIA R R GARIBALDI 119	842	130	16	A/3
9	MESSINA VIA PANORAMA DELLO STRETTO 2	102	572	2	A/4
10	MESSINA VIA PANORAMA DELLO STRETTO 2	102	572	27	A/4

NEGOZI

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO 79	6	45	3	C/1
	NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO 81	6	45	4	C/1
2	ROMA VIA COSTANTINO 24	842	153	1	C/1
3	ROMA VIA FALCONIERI 117	454	129	1	C/1
4	ROMA VIA FONTE BUONO 5	852	362	73	C/1
5	ROMA VIA PALASCIANO 48	457	1048	4	C/1

MAGAZZINI

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	NAPOLI VIA MICHELE GUADAGNO 17	21	766	2	C/2
2	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 20	35	1591	4	C/2
3	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 22	35	1591	5	C/2
4	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 24 26	35	1591	6	C/2
5	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 28	35	1591	7	C/2
6	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 30	35	1591	69	C/2
7	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 30	35	1591	71	C/2
8	PALERMO VIA BRIGATA AOSTA 30	35	1591	68	C/2
9	PALERMO VIA G. DA VERRAZZANO 27 29	35	1591	2	C/2
10	ROMA VIA CAFFARO 40-50-72	823	78	1	C/2
11	ROMA VIA F. O. DA PENNABILLI 18	821	54	501	C/2
12	ROMA VIA PERRUCCHETTI 3	614	284	129	C/2
13	ROMA VIA VALTELLINA 108H	461	88	1	C/2
14	ROMA VIA VESTRI 5	457	234	504	C/2

BOX

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	BOLZANO VIA MENDOLA 93	25	3089	34	C/6
2	BOLZANO VIA MENDOLA 93	25	3089	31	C/6
3	BOLZANO VIA MENDOLA 93	25	3089	36	C/6
4	BOLZANO VIA MENDOLA 93	25	3089	37	C/6
5	ROMA VIA R R GARIBALDI 101	842	130	5	C/6
6	ROMA VIA R R GARIBALDI 101	842	131	4	C/6
7	ROMA VIA R R GARIBALDI 101	842	135	10	C/6
8	ROMA VIA R R GARIBALDI 137	842	131	5	C/6
9	ROMA VIA R R GARIBALDI 137	842	131	2	C/6
10	ROMA VIA VALTELLINA 108H	461	88	3	C/6

GARAGE

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	MILANO VIA ARBE 51	191	101	0	C/6
	MILANO VIA ARBE 55	191	182	0	C/6
2	NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO 75	6	45	1	C/6
3	NAPOLI VIA MICHELE GUADAGNO 11-13	21	766	1	C/6
4	ROMA VIA BARBANA 6	852	362	148	C/6
5	ROMA VIA COSTANTINO 28-32	842	153	164	C/6
6	ROMA VIA COSTANTINO 8	842	155	161	C/6
7	ROMA VIA VALTELLINA 108H	461	88	4	C/6

CANTINE E SOFFITTE

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
1	ROMA VIA PALASCIANO 50	64	1545	51	C/2
2	ROMA VIA PALASCIANO 50	842	130	75	C/2
3	ROMA VIA R R GARIBALDI 119	842	153	186	C/2
4	ROMA PIAZZA A SCOTTI 8	842	153	174	C/2
5	ROMA PIAZZA A SCOTTI 8	842	153	184	C/2
6	ROMA VIA COSTANTINO 10	457	586	45	C/2
7	ROMA VIA JENNER 72	842	153	195	C/2
8	ROMA VIA JENNER 72	852	359	363	C/2
9	TORINO VIA FOGLIZZO 28	852	359	367	C/2
10	ROMA VIA R.R. GARIBALDI 119	852	359	379	C/2
11	ROMA VIA R. R. GARIBALDI 119	852	359	391	C/2
12	ROMA VIA BOCCAPADULI 12	852	359	411	C/2
13	ROMA VIA BOCCAPADULI 12	457	586	41	C/2
14	ROMA VIA CASTELMONTE 5	842	155	166	C/2
15	ROMA VIA FONTEBUONO 21	842	131	78	C/2
16	ROMA VIA CASTELMONTE 5	852	359	223	C/2
17	ROMA VIA CASTELMONTE 5	852	359	243	C/2

CANTINE E SOFFITTE

N.	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG. CAT.
18	ROMA VIA FONTEBUONO 21	852	359	285	C/2
19	ROMA VIA CASTELMONTE 5	823	78	75	C/2
20	ROMA VIA FONTEBUONO 21	457	259	87	C/2
21	ROMA VIA E.JENNER 72	842	153	176	C/2
22	ROMA VIA RR.GARIBALDI 119	457	1048	67	C/2
23	ROMA VIA R.R. GARIBALDI 139	457	1048	53	C/2
24	ROMA VIA R.R. GARIBALDI 139	457	586	51	C/2
25	ROMA VIA R.R. GARIBALDI 139	457	259	123	C/2
26	ROMA VIA FONTE BUONO 21	852	362	156	C/2
27	ROMA VIA FONTEBUONO 19	852	362	158	C/2
28	ROMA VIA FONTEBUONO 19	852	362	240	C/2
29	ROMA VIA FONTE BUONO 21	852	362	152	C/2
30	ROMA VIA FONTE BUONO 21	852	362	250	C/2
31	ROMA VIA CAFFARO 50	852	362	262	C/2
32	ROMA P.ZZA SCOTTI 10	852	362	172	C/2
33	ROMA VIA CASTELMONTE 5	852	362	276	C/2
34	ROMA VIA CASTELMONTE 5	852	362	282	C/2
35	ROMA VIA BOCCAPADULI 12	852	362	162	C/2
36	ROMA VIA PALASCIANO 50	852	362	184	C/2
37	ROMA VIA BOCCAPADULI 12	852	362	192	C/2
38	ROMA VIA E. JENNER 72	852	362	194	C/2
39	ROMA VIA CASTELMONTE 5	852	362	166	C/2
40	ROMA PIAZZA A SCOTTI 8	852	362	216	C/2
41	ROMA VIA VALTELLINA 110	461	88	125	C/2

10A06082

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate accerta il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 15 aprile 2010.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: il giorno 15 aprile 2010, la programmata attività di migrazione del server censuario e cartografico ha comportato la chiusura dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Livorno per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 2244 del 12 aprile e n. 2722 del 28 aprile, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto aggiornamento informatico può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 266 del 10 maggio 2010, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 12 maggio 2010

Il direttore regionale: OCERA

10A06214

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 27 aprile 2010.

Modifiche al regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Deliberazione n. 30).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Garante 28 giugno 2000, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2000, n. 162, concernente la gestione amministrativa e la contabilità;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Rilevata la necessità di adeguare il richiamato regolamento n. 3/2000 alle disposizioni legislative intervenute in materia di contratti pubblici;

Ritenuto che l'adeguamento delle disposizioni regolamentari consente di disciplinare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in funzione delle effettive esigenze gestionali dell'Autorità, nell'ambito dei margini di autonomia consentiti sul piano legislativo;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di apportare al regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato *A*.

Il segretario generale curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 3/2000 CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ

Gli articoli da 19 a 31 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 19.
Principi in materia di attività negoziale

1. L'attività negoziale dell'Ufficio e le procedure di acquisto devono ispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa e programmazione degli acquisti.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonché dalla legislazione nazionale in materia.

3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessità o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrarre. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrarre.

4. La decisione a contrarre deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura individuata per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione.

5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo così definito può essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

8. È garantito il rispetto del principio della non discriminazione nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 20.
Approvazione e stipulazione dei contratti

1. La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata in relazione a ciascuna gara dal segretario generale, formata da personale interno ed eventualmente esterno in possesso di adeguate professionalità in relazione all'oggetto della gara.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al segretario generale. L'approvazione definitiva viene disposta non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, i contratti sono sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento contratti e risorse finanziarie, anche in qualità di ufficiale rogante.

4. I contratti sono stipulati mediante forma scritta, nonché in forma elettronica secondo la normativa vigente.

Art. 21.
Procedure contrattuali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, l'Autorità si avvale delle procedure contrattuali aperta, ristretta e negoziata.

2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta del Dipartimento amministrazione e contabilità, sono definiti tempi e modalità con cui ciascuna unità organizzativa attiva il procedimento di spesa.

Art. 22.
Procedura aperta

1. Nella procedura aperta possono presentare offerta tutti i soggetti interessati.

2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

Art. 23.
Procedura ristretta

1. Nella procedura ristretta sono invitati a presentare la propria offerta i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando può prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione definitiva.

2. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta può essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo.

3. Ai concorrenti è inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza di almeno due offerte valide.

Art. 24.
Procedura negoziata

1. È ammessa la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, qualora tutte le offerte presentate risultino irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

2. È ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, non consentano lo svolgimento di una delle procedure di cui all'art. 21;

d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può superare, come norma generale, i tre anni;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lett. *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Nei casi indicati alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 devono essere interpellati più soggetti e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Art. 25.
Criteri di aggiudicazione

1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per la scelta dell'offerta migliore che l'Ufficio potrà individuare alternativamente tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunità, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione è di norma il prezzo più alto.

Art. 26.
Procedure telematiche

1. Per l'acquisizione di beni e servizi è sempre consentito il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. In deroga alle procedure di cui all'art. 21 e seguenti, l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata mediante l'adesione alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. e da DigitPA.

Art. 27.
Acquisizioni in economia

1. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente la somma di euro 10.000, IVA esclusa, può avvenire, senza l'adozione della delibera a contrarre, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.

2. In presenza della particolare natura e delle caratteristiche dell'oggetto o delle prestazioni, anche in relazione ad esigenze di sicurezza o segretezza, adeguatamente motivate, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24, è ammesso il ricorso a procedure in economia di cui ai commi 3 e 4, previa delibera a contrarre adottata dal dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

3. L'acquisizione di beni e servizi in economia avviene con le seguenti modalità:

a) tramite invito di un solo operatore economico per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di cui alla lettera *a)* del presente comma e inferiore a 100.000 euro.

4. L'esecuzione di lavori in economia avviene con le seguenti modalità:

a) tramite invito di un solo operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per lavori di importo superiore alla soglia di cui alla lettera *a)* del presente comma e inferiore a 100.000 euro.

5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra 100.000 euro e le soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando l'obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, è individuata con determina del Segretario generale, adeguatamente motivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

Art. 28.
Disposizioni varie

1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscritti dal segretario generale.

2. Per la definizione dei contratti di transazione di importo superiore a euro 50.000 è richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. I beni non più utilizzabili per le esigenze dell'Ufficio sono dismessi secondo le modalità e alle condizioni previste da apposita direttiva da adottare con delibera del Garante, su proposta del Segretario generale.

Art. 29.
Collaudi e verifiche

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, alle disposizioni regolamentari vigenti e alle clausole stabilite nel singolo contratto.

2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione non può essere effettuato dai soggetti che abbiano svolto funzioni nell'attività di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori.

Art. 30.
Servizio di controllo interno

1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato al Servizio di controllo interno.

2. L'organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato con deliberazione del Garante e resta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Servizio di controllo interno:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;

c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;

e) verifica i risultati dell'attività dell'ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000;

f) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati;

g) redige per ogni riunione apposito verbale.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti dell'organo di controllo in carica.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.
Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di attività negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 32.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.».

10A06215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 22 aprile 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Adelmann, console onorario della Repubblica delle Seychelles in Roma.

10A05977

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi indicativi di riferimento del giorno 10 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 maggio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2969
Yen	120,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,603
Corona danese	7,4419
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86405
Fiorino ungherese	273,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,0280
Nuovo leu romeno	4,1683
Corona svedese	9,6861
Franco svizzero	1,4248
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8685
Kuna croata	7,2695
Rublo russo	38,8691
Lira turca	1,9690
Dollaro australiano	1,4311
Real brasiliano	2,3113
Dollaro canadese	1,3249
Yuan cinese	8,8533
Dollaro di Hong Kong	10,0886
Rupia indonesiana	11772,16
Rupia indiana	58,1660
Won sudcoreano	1468,17
Peso messicano	16,2080
Ringgit malese	4,1507
Dollaro neozelandese	1,7848
Peso filippino	58,840
Dollaro di Singapore	1,7885
Baht tailandese	41,877
Rand sudafricano	9,6821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06320

Cambi indicativi di riferimento del giorno 11 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 maggio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2698
Yen	117,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,590
Corona danese	7,4425
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85960
Fiorino ungherese	276,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,0499
Nuovo leu romeno	4,1798
Corona svedese	9,6563
Franco svizzero	1,4095
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8410
Kuna croata	7,2618
Rublo russo	38,3840
Lira turca	1,9521
Dollaro australiano	1,4200
Real brasiliano	2,2687
Dollaro canadese	1,3031
Yuan cinese	8,6715
Dollaro di Hong Kong	9,8808

Rupia indonesiana	11548,38
Rupia indiana	57,4970
Won sudcoreano	1443,55
Peso messicano	15,9449
Ringgit malese	4,0792
Dollaro neozelandese	1,7725
Peso filippino	57,150
Dollaro di Singapore	1,7607
Baht tailandese	41,072
Rand sudafricano	9,6145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06321

Cambi indicativi di riferimento del giorno 12 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 maggio 2010

Dollaro USA	1,2686
Yen	118,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,390
Corona danese	7,4418
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84940
Fiorino ungherese	273,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,9707
Nuovo leu romeno	4,1740
Corona svedese	9,5781
Franco svizzero	1,4062
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7865
Kuna croata	7,2630
Rublo russo	38,0277
Lira turca	1,9352
Dollaro australiano	1,4143
Real brasiliano	2,2589
Dollaro canadese	1,2890
Yuan cinese	8,6611
Dollaro di Hong Kong	9,8710
Rupia indonesiana	11575,72
Rupia indiana	57,2390
Won sudcoreano	1450,91
Peso messicano	15,7655
Ringgit malese	4,0690
Dollaro neozelandese	1,7648
Peso filippino	57,140
Dollaro di Singapore	1,7505
Baht tailandese	40,976
Rand sudafricano	9,4748

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A06322

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Eurocontrolli S.r.l., in Travacò Siccomario.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 29 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 ottobre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Eurocontrolli S.r.l. con sede legale in via Aldo Moro n. 28 - 27020 Travacò Siccomario (Pavia):

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A05974

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/g polvere»

Estratto decreto n. 46 del 3 maggio 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0193/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario PRACETAM 200 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: società Laboratoires Sogeval con sede in 200 route de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 route de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104041013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104041025;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104041037.

Composizione: 1 grammo di polvere contiene:

principi attivi: Paracetamolo 0,2 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati.

Indicazioni terapeutiche: nei suini: trattamento sintomatico della febbre nel contesto di malattie respiratorie in combinazione con una appropriata terapia antinfettiva, se necessaria.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 21 giorni;

periodo di validità dopo diluizione in acqua da bere conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A05994

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valbazen» sospensione per uso orale per bovini ed ovini.

Estratto provvedimento n. 72 del 3 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VALBAZEN sospensione per uso orale per bovini ed ovini.

Confezioni:

19 mg/ml - contenitore da 1 litro - A.I.C. numero 101439014;

19 mg/ml - contenitore da 2,5 litri - A.I.C. numero 101439053;

50 mg/ml - contenitore da 1 litro - A.I.C. numero 101439038;

50 mg/ml - contenitore da 2,5 litri - A.I.C. numero 101439026;

100 mg/ml - contenitore da 1 litro - A.I.C. numero 101439065;

100 mg/ml - contenitore da 2,5 litri - A.I.C. numero 101439040.

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IA, 8b.2 - trasferimento produzione del prodotto finito compreso controllo e rilascio dei lotti.

Si autorizza il trasferimento della produzione compreso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito dal sito: Pfizer Animal Health S.A. con sede in Louvain-la Neuve - Belgio, al sito: Purna Pharmaceuticals NV con sede in Rijksweg 17 - Puurs, Antwerpen, B - 2870 Belgio.

I lotti già prodotti nel precedente sito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05995

Comunicato relativo al decreto n. 36 del 2 marzo 2010, concernente il medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Filozoo».

Nell'estratto del decreto n. 36 del 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2010, concernente il medicinale per uso veterinario Ossitetraciclina 20% Filozoo, a pagina 27,

laddove è scritto:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650013,

leggasi:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650025.

10A05993

Comunicato relativo al decreto n. 68 del 16 ottobre 2008, concernente il medicinale per uso veterinario «Vectimax 1%».

Nell'estratto del decreto n. 68 del 16 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2008, concernente il medicinale per uso veterinario Vectimax 1%, a pagina 27,

laddove è scritto:

regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica,

leggasi:

regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

10A05996

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Amias 16 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 387 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AMIAS 16 MG tablet dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 16189/0004 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice A.I.C.: 039318011 (in base 10) 15HWHV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 16 mg;

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale;

trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) in aggiunta al trattamento con ACE-inibitori o quando gli ACE - inibitori non siano tollerati.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege logistics Italia S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C. - via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.a. - via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; Pharm@idea S.r.l. - via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice A.I.C.: 039318011.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,56 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice A.I.C.: 039318011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06150

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc 10 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 388 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 MG tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1935/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore : Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

denominazione e confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse;

codice A.I.C.: 039342050 (in base 10) 15JMZ2 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche.

NORVASC (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di NORVASC (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione.

NORVASC (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). NORVASC (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica.

NORVASC (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039342050.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4,76 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 7,86 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039342050.

RR — medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06151

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc 10 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 389 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10, tabletta mg dall'Olanda con numero di autorizzazione 13349 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

denominazione e confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse;

codice A.I.C.: 039342011 (in base 10) 15JMXV (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

NORVASC (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di NORVASC (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione.

NORVASC (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). NORVASC (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica.

NORVASC (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039342011.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 4,76 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 7,86 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 039342011.

RR — medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06152

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tilavist 2»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 393 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TILAVIST 2 Pour Cent, collyre dalla Francia con numero di autorizzazione 336.252.5, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone, 5 ml;

codice A.I.C.: 039325016 (in base 10) 15J3BS (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio nedocromile 100 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle patologie oculari su base allergica.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio E C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1- 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone, 5 ml.

Codice A.I.C.: 039325016;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 039325016;

RR — medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06153

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Celluvisc»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 394 del 28 aprile 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CELLUVISC 4 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose dalla Francia con numero di autorizzazione 337.974-4, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: CELLUVISC «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml;

codice A.I.C.: 039326018 (in base 10) 15J4B2 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: carmellosa sodica 1% (p/v);

eccipienti: sodio cloruro, sodio lattato, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle secchezze oculari dovute ad alterazioni della stabilità del film lacrimale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio E C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1- 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: CELLUVISC «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice A.I.C.: 039326018.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: CELLUVISC «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice A.I.C.: 039326018

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A06154

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Ipfi»

Estratto determinazione AIC/N n. 970 del 29 aprile 2010

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Ipfi.» nelle forme e confezioni «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse; «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7 - Milano, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - Milano.

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 036901015 (in base 10) 13644R (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato 277,55 mg (pari a ciprofloxacina 250 *mg)*;

eccipienti:

nucleo: crospovidone 13,33 mg, cellulosa microcristallina 28,33 mg, sodio amido glicolato 10,00 mg, silice colloidale anidra 1,66 mg, magnesio stearato 2,50 mg;

rivestimento: ipromellosa 10.000 mg, titanio diossido (E 171) 3.500 mg, glicerolo triacetato 0,875 mg;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione (nessuna particolare condizione di conservazione);

produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A. C/ Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid - Spagna (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti);

produttore del principio attivo: Quimica Sintética, S.A. C/ Dulcinea s/n - 28805 Alcalá de Henares - Madrid (Spagna) (tutte le fasi di produzione).

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 036901027 (in base 10) 136453 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato: 555,10 mg (pari a ciprofloxacina 500 *mg)*;

eccipienti:

nucleo: crospovidone 26,66 mg, cellulosa microcristallina 56,66 mg, sodio amido glicolato 20,00 mg, silice colloidale anidra 3,32 mg, magnesio stearato 5,00 mg;

rivestimento: ipromellosa 20,00 mg, titanio diossido (E 171) 7,00 mg, glicerolo triacetato 1,75 mg;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (nessuna particolare condizione di conservazione);

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A. C/ Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid - Spagna (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti);

Produttore del principio attivo: Quimica Sintética, S.A. C/ Dulcinea s/n - 28805 Alcalá de Henares - Madrid (Spagna) (tutte le fasi di produzione).

«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036901039 (in base 10) 13645H (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato: 832,65 mg (pari a ciprofloxacina 750 *mg)*;

eccipienti:

nucleo: crospovidone 39.99 mg, cellulosa microcristallina 85.00 mg, sodio amido glicolato 30.00 mg, silice colloidale anidra 5.00 mg, magnesio stearato 7.50 mg;

rivestimento: ipromellosa 30.000 mg, titanio diossido (E 171) 10.500 mg, glicerolo triacetato 2.625 mg.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (nessuna particolare condizione di conservazione).

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A. C/ Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid - Spagna (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Produttore del principio attivo: Quimica Sintética, S.A. C/ Dulcinea s/n - 28805 Alcalá de Henares - Madrid (Spagna) (tutte le fasi di produzione).

Indicazioni terapeutiche: ciprofloxacina Ipfi, è indicata nel trattamento delle infezioni riportate sotto. Prima di iniziare la terapia, si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Adulti:

infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri Gram-negativi:

riacutizzazioni di bronco pneumopatia cronica ostruttiva;

infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica o di bronchi ectasie;

polmonite;

otite media cronica purulenta;

riacutizzazioni di sinusite cronica, particolarmente se causate da batteri Gram-negativi;

infezioni delle vie urinarie;

uretrite e cervicite gonococciche;

epididimo-orchite, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae;

malattia infiammatoria pelvica, compresi i casi da Neisseria gonorrhoeae.

Nelle infezioni dell'apparato genitale di cui sopra, qualora siano sostenute da Neisseria gonorrhoeae o ritenute tali, è particolarmente importante ottenere informazioni locali sulla prevalenza di resistenza alla ciprofloxacina e confermare la sensibilità tramite prove di laboratorio;

infezioni del tratto gastroenterico (es. diarrea del viaggiatore);

infezioni intraddominali;

infezioni della cute e dei tessuti molli causate da batteri Gram-negativi;

otite esterna maligna;

infezioni ossee ed articolari;

trattamento delle infezioni in pazienti neutropenici;

profilassi di infezioni in pazienti neutropenici;

profilassi di infezioni invasive da Neisseria meningitidis;

antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione).

Bambini e adolescenti:

infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica, causate da Pseudomonas aeruginosa;

infezioni complicate delle vie urinarie e pielonefrite;

antrace inalatorio (profilassi e terapia dopo esposizione).

La ciprofloxacina può anche essere usata per trattare infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora lo si ritenga necessario.

Il trattamento deve essere iniziato solo da medici con esperienza nel trattamento della fibrosi cistica e/o di infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036901015 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,84 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro;

A.I.C. n. 036901027 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,41 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,27 euro;

A.I.C. n. 036901039 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 036901015 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; RR: medicinali soggetti a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036901027 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse; RR: medicinali soggetti a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036901039 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse; RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05924

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Temgesic»

Estratto determinazione UVA/N n. 974 del 29 aprile 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TEMGESIC, anche nella forma e confezione: «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister nylon/Al/PVC, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi snc Centro direzionale Milano Due, 20090 - Palazzo Borromini - Segrate (Milano) Italia, codice fiscale n. 00889060158.

Confezione: «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister nylon/AI/PVC - A.I.C. n. 025215043 (in base 10) 0S1J23 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa sublinguale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (non conservare a temperatura superiore a 30°C).

Composizione: ogni compressa sublinguale contiene:

principio attivo: buprenorfina cloridrato 0,216 mg;

eccipienti: lattosio 29,891 mg; amido di mais 9 mg; mannitolo 18 mg; polivinilpirrolidone 1,2 mg; acido citrico anidro 0,8888 mg; sodio citrato anidro 0,355 mg; magnesio stearato 0,45 mg.

Produttore del principio attivo: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited -Dansom Lane -Hull-, Regno Unito.

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited -Dansom Lane -Hull-, Regno Unito (tutte le fasi); Schering-Plough S.p.A.,via Fratelli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi) Italia, (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore acuto e cronico di elevata intensità di diversa origine e tipo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister nylon/Al/PVC - A.I.C. n. 025215043.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,62.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

«0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister nylon/Al/PVC - A.I.C. n. 025215043 - RMR: medicinali soggetti a prescrizione medica ministeriale a ricalco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05925

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibiclox»

Estratto determinazione UVA/N n. 973 del 29 aprile 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBICLOX, nella forma e confezione: «400 mg + 57 mg /5 ml bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone da 70 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina) Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezione: «400 mg + 57 mg/5 ml bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone da 70 ml - A.I.C. n. 037747019 (in base 10) 13ZYBC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25°C nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce e dall'umidità; dopo ricostituzione, la sospensione orale deve essere conservata in frigorifero per un periodo massimo di sette giorni; trascorso tale periodo il prodotto residuo deve essere eliminato).

Composizione: 5 ml di sospensione ricostituita contengono:

principii attivi: amoxicilllina triidrato corrispondente ad amoxicillina 400 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 57 mg;

eccipienti: gomma xantano 12,5 mg; aspartame 17 mg; silice colloidale anidra 25 mg; acido citrico anidro 1,25 mg; silicio diossido 318,57 mg; ipromellosa 80 mg; aroma arancia 24,29 mg; aroma lampone 24,29 mg; aroma golden syrup 47,14 mg.

Produttori dei principii attivi: DSM Anti-Infectives India Ltd, Bhai Mohan Singh Nagar, Tehsil Balachaur, District Nawanshahr, 144 533 Toansa, Punjab - India (amoxicilllina triidrato); DSM Anti-Infectives Sweden AB, Mariefredsvägen, 35, 64541 Strängnäs - Svezia (potassio clavulanato).

Produttori del prodotto finito: Medreich Limited, Old Madras Road 12th mile, Virgonagar - Bangalore 560-049, India (produzione e confezionamento); Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A., via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina) Italia (controllo, rilascio lotti e immagazzinamento).

Indicazioni terapeutiche: IBICLOX è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle:

infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee;

infezioni delle vie uro-genitali;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni ginecologiche;

infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037747019 - «400 mg + 57 mg/5 ml bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone da 70 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,83.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037747019 - «400 mg + 57 mg/5 ml bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone da 70 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atarax»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 975 del 29 aprile 2010

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00471770016) con sede legale e domicilio fiscale in via Gadames n. 57 - 20151Milano (Italia).

Medicinale: ATARAX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta, adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette), relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 010834012 - «2 mg/ml sciroppo» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 010834024 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 010834051 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 010834012 - «2 mg/ml sciroppo» flacone da 150 ml;

varia in:

A.I.C. n. 010834012 - «20 mg/10 ml sciroppo» flacone da 150 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05923

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-117) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100100521

€ 1,00